
STRATEGIA DI ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Execution and Transmission Policy



Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
31/03/2008	CdA	Istituzione del Regolamento
18/03/2010	CdA	Aggiornamento
17/11/2011	CdA	Aggiornamento
28/01/2013	CdA	Aggiornamento
28/04/2014	CdA	Aggiornamento
22/12/2014	CdA	Aggiornamento
31/01/2017	CdA	Aggiornamento
20/07/2017	CdA	Aggiornamento
28/12/2017	CdA	Aggiornamento
18/10/2018	CdA	Aggiornamento
31/01/2020	CdA	Aggiornamento annuale – nessuna modifica significativa rispetto alla versione precedente.
08/06/2020	CdA	Aggiornamento con revisione criteri
24/06/2021	CdA	Aggiornamento annuale
14/06/2022	CdA	Aggiornamento annuale
25/05/2023	CdA	Aggiornamento annuale
13/06/2024	CdA	Aggiornamento annuale
28/05/2025	CdA	Aggiornamento annuale

Indice

1. PREMESSA	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
3. DESCRIZIONE GENERALE	6
4. FASI LOGICHE PER L'ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	8
4.1. Scelta e ordinamento dei Fattori di Esecuzione	8
4.2. Scelta delle Sedi di Esecuzione	10
4.2.1 Esecuzione al di fuori dei mercati regolamentati, MTF o IS	12
4.2.2 Aggregazione degli ordini	12
4.2.3 Strategia di esecuzione sulla base della classe dello strumento	12
4.3. Selezione e scelta del Broker per la strategia di Trasmissione degli ordini.....	16
4.4. Strategia di Esecuzione/Trasmissione degli ordini	22
4.4.1 Strategia di gestione degli ordini.....	23
4.4.2 Strategia di gestione degli ordini relativi a prodotti di terzi.....	24
4.5. Verifica e monitoraggio dell'Execution Policy	24
4.5.1. Monitoraggio dell'esecuzione alle migliori condizioni	24
4.5.2. Revisione della strategia di esecuzione.....	25
5. INFORMAZIONI SUI PRIMI CINQUE BROKER E SULLA QUALITA' DELL'ESECUZIONE	26

1. PREMESSA

La Direttiva 2014/65/UE (c.d. MIFID II) e il Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. "MiFIR") introducono un quadro normativo uniforme finalizzato al raggiungimento di una maggiore trasparenza e di un più efficace funzionamento del mercato degli strumenti finanziari all'interno dell'Unione Europea.

Il presente documento analizza gli obblighi di best execution. Più in particolare, si farà riferimento a tutte le misure che la BANCA POPOLARE DI LAJATICO (di seguito "la Banca") ha adottato al fine di garantire il miglior risultato possibile (c.d. "best execution") ai propri clienti.

Definizioni:

- **Consiglio di Amministrazione (CdA):** Organo con funzione di supervisione strategica;
- **cliente:** ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, n. 9 della MiFID II, è la persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **esecuzione di ordini per conto dei clienti:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies del TUF, è il servizio di investimento che consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione;
- **gestore del mercato:** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-bis.7) del TUF, è il soggetto che gestisce e/o amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso;
- **internalizzatore sistematico:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter, si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale;
- **liquidity provider:** un'impresa di investimento che, operando unicamente in conto proprio con clientela diretta, si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta proposte di negoziazione di acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari.
- **market maker:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quater del TUF è una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti.
- **mercato regolamentato:** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-ter) del TUF, è il sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi;
- **negoziazione per conto proprio:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis del TUF si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta;
- **ricezione e trasmissione di ordini (RTO):** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-sexies del TUF comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione);

- **sede di esecuzione:** ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del Regolamento Delegato UE 2017/565 s'intende un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità;
- **sede di negoziazione:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*octies*, lett. c) del TUF si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- **sistema multilaterale:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis.1 del TUF si intende un sistema che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;
- **sistema multilaterale di negoziazione (o MTF):** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*octies*, lett. a) del TUF si intende un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;
- **sistema organizzato di negoziazione (o OTF):** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*octies*, lett. b) del TUF un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati;
- **strumenti finanziari quotati:** si intende gli strumenti ammessi alla negoziazione o negoziati sia su un mercato regolamentato sia in su una sede di negoziazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano le principali fonti normative primarie e secondarie:

- **MiFID II:** Direttiva 2014/65/UE “Markets in Financial Instruments Directive” approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014 (di seguito “MiFID II”) (Direttiva di 1° livello);
- **Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione**, che integra la MiFID II per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta Direttiva
- **Regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione**, che integra la MiFID II per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione.
- **D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”);**
- **Regolamento Intermediari** adottato con Delibera Consob n.20307/2018 (“Regolamento Intermediari”).

3. DESCRIZIONE GENERALE

La direttiva MiFID II prescrive che le imprese di investimento (tra cui le Banche) che prestano il servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti e/o servizio di ricezione e trasmissione degli ordini rispettino l'obbligo di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando trasmettono gli ordini degli stessi ad altre entità a fini di esecuzione, allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e regolamento, delle dimensioni e natura dell'ordine, del market impact e degli altri costi impliciti o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione (di seguito, i “fattori” dell'execution policy).

Tuttavia, ogni volta che ci sono istruzioni specifiche date dal cliente al negoziatore, quest'ultimo è tenuto ad eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni. In tal caso, si deve considerare che le stesse imprese di investimento abbiano soddisfatto i propri obblighi in materia di best execution per la parte dell'ordine alla quale si riferisce l'istruzione data dal cliente. Le istruzioni del cliente non sollevano la Banca dai propri obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell'ordine del cliente di cui tali istruzioni non trattano.

Inoltre, la medesima impresa di investimento non deve impedire che il cliente possa scegliere tra due o più sedi di negoziazione specifiche, purché tali sedi siano in linea con la strategia di esecuzione dell'impresa stessa.

Le imprese di investimento devono istituire e attuare efficaci meccanismi per raggiungere il miglior risultato possibile (il riferimento è ai più generali execution arrangements). Più in particolare, va definita una precisa strategia di esecuzione degli ordini (order execution policy) che consenta ai negoziatori di ottenere la best execution per gli ordini ricevuti.

Di seguito si richiamano le principali caratteristiche della gerarchia dei fattori di *best execution*. Più in particolare quest'ultima:

- deve specificare per ciascuna categoria di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati, etc.) le varie trading venues (mercato regolamentato, MTF, internalizzatore sistematico, altro fornitore di liquidità) dove l'impresa di investimento esegue gli ordini dei clienti;
- deve essere applicata a ciascun ordine dei clienti;
- deve individuare i fattori che influenzano la scelta delle sedi (prezzo, costi, etc.);
- deve assicurare di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile;
- deve essere rivista annualmente dall'impresa di investimento;
- deve ricevere il consenso preliminare dei clienti;
- può prevedere che gli ordini dei clienti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o MTF, informando i clienti di tale possibilità ed ottenendo un consenso preliminare esplicito.

Successivamente, le stesse imprese di investimento devono controllare l'efficacia dei loro dispositivi di esecuzione, e più in particolare dell'execution policy, in modo da identificare ed eventualmente correggere eventuali carenze della policy stessa. Più in particolare, gli intermediari devono valutare regolarmente se le sedi di esecuzione previste all'interno dell'execution policy assicurino il miglior risultato possibile per il cliente.

Inoltre, le imprese di investimento devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, su richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia dell'impresa in materia di esecuzione. Il raggiungimento della best execution, e il suo successivo review e monitoraggio, da parte di un intermediario si sviluppa attraverso una serie di passaggi logici. Le principali fasi possono essere così riepilogate:

1. Scelta e ordinamento dei fattori di esecuzione
2. Scelta delle sedi di esecuzione
3. Strategia di esecuzione degli ordini
4. Verifica e monitoraggio.

4. FASI LOGICHE PER L'ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

4.1. Scelta e ordinamento dei Fattori di Esecuzione

La Banca deve selezionare e attribuire un ordine di importanza ai fattori di esecuzione (prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione, market impact, altri costi impliciti) utilizzando specifici criteri per stabilirne l'importanza:

- le caratteristiche del cliente, compresa la classificazione come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata che abbia richiesto un livello di protezione maggiore;
- le caratteristiche dell'ordine del cliente;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.

La responsabilità nel definire l'importanza dei fattori ricade sulla Banca.

I fattori considerati rilevanti dalla normativa per il raggiungimento del "miglior risultato possibile" per il cliente sono:

- Corrispettivo Totale (Total Consideration): è dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi applicati al cliente e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dalla Banca, quali:
 - costi di accesso alle sedi di esecuzione (Trading venues);
 - costi di regolamento e liquidazione (Clearing e Settlement);
 - costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione;
 - commissioni proprie della Banca.

Il fattore del corrispettivo totale assume, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del R.I., primaria importanza nel caso della clientela al dettaglio.

È comunque possibile assegnare superiore importanza ad altri fattori di esecuzione qualora questi, ai fini dell'esecuzione di un ordine, risultino maggiormente critici per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

- Probabilità di esecuzione: fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato.
- Probabilità di regolamento: fattore che dipende sia dalla capacità degli intermediari di gestire in modo efficace, direttamente o indirettamente, il settlement degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all'ordine, sia dalla capacità del sistema di settlement utilizzato dalla Trading Venues di portare a "buon fine" le operazioni da regolare.
- Rapidità di esecuzione: assume particolare rilevanza in considerazione della opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare un'operazione. È un fattore strettamente legato alle modalità di negoziazione dell'ordine (su un Mercato Regolamentato o OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (*order driver* o *quote driven*,

regolamentato o non, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) e ai dispositivi utilizzati per connettersi al mercato. Inoltre, sulla rapidità di esecuzione possono avere influenza altre variabili quali la liquidità associata allo strumento oggetto dell'operazione.

- Natura dell'ordine, con riferimento a:
 - dimensione dell'ordine: potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione;
 - strumento oggetto dell'ordine: in particolare, si valutano le caratteristiche dello strumento e la liquidità dello stesso nelle sedi di negoziazione a cui la Banca accede indirettamente o direttamente. Vi possono essere strumenti illiquidi per i quali non esistano mercati alternativi di negoziazione/o caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione: questi ultimi richiedono un trattamento particolare ai fini della *best execution*.

Sulla base dei fattori sopra indicati, la **Banca ha definito la propria strategia di esecuzione** (c.d. execution policy) che, per ciascuna categoria di strumento finanziario trattato in più sedi di esecuzione concorrenti e per ciascuna tipologia di cliente, consente di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini.

Conseguentemente, la Banca ha provveduto a stabilire per le sedi di esecuzione prescelte meccanismi efficaci per la corretta esecuzione dell'ordine in relazione a:

- la qualità dei prezzi espressi su base duratura;
- le modalità di formazione del prezzo, nell'ambito di ciascuna di esse, verificando tempo per tempo la liquidità e lo spessore;
- costi e modalità di regolamento, inclusa la presenza di sistemi di compensazione e il loro funzionamento.

Per ogni singolo ordine che non contenga indicazioni specifiche sulla sede di esecuzione, la selezione della stessa che consenta di ottenere la "best execution" per il cliente, avverrà avendo riguardo ai seguenti fattori di esecuzione (nell'ordine):

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (Total Consideration);
- dimensioni e/o natura dell'ordine;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- velocità di esecuzione;
- ogni altra considerazione rilevante per una efficiente esecuzione dell'ordine.

Con riferimento ai clienti al dettaglio, la Banca, tra i fattori di esecuzione, conferisce importanza centrale al corrispettivo totale, composto da prezzo e costi (commissioni o spread e spese) associati all'esecuzione dell'ordine.

4.2. Scelta delle Sedi di Esecuzione

La Banca deve selezionare, sulla base dei fattori sopra richiamati e ordinati per importanza, le trading venues che faranno parte della sua execution policy e che le permettono o di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente.

Le possibili Trading Venues da inserire nella strategia di esecuzione sono:

- *sede di esecuzione*
- *sede di negoziazione*
- *mercato regolamentato*
- *sistema multilaterale di negoziazione (MTF)*
- *sistema organizzato di negoziazione (OTF)*
- *internalizzatore sistematico*
- *market maker*

Per quanto riguarda la fase operativa che porta alla scelta delle *trading venues*, la Banca non deve far riferimento alle *fees* e commissioni applicate, ma principalmente al prezzo dello strumento finanziario ed ai costi relativi all'esecuzione dell'ordine.

Infatti, per valutare l'efficienza dei mercati bisogna far riferimento non solo alle qualità oggettive che le trading venues esprimono, cioè principalmente ai fattori prezzo e costo, ma anche ad altri fattori quali la liquidità, la probabilità di esecuzione e il *market impact*. In tale fase occorre analizzare le *trading venues* operative considerando i fattori scelti per la propria analisi ma non considerando le *fees* e le commissioni applicabili al cliente, come sopra ricordato. Al termine di tale analisi la Banca sarà in grado di individuare le sedi di negoziazione che faranno parte della propria *execution policy*.

La Banca a cui vengono trasmessi gli ordini ha individuato varie sedi ("*execution venues*" o "*venues*") sulle quali poter eseguire gli ordini ricevuti dai clienti anche per il tramite di intermediari negoziatori (Broker). Le *venues* individuate possono essere rappresentate da:

- a) mercati regolamentati;
 - b) sistemi multilaterali di negoziazione ("*MTF*");
 - c) sistemi organizzati di negoziazione ("*OTF*");
- nonché
- d) internalizzatori sistematici.

Nella scelta delle *venues*, occorre siano presi in esame i seguenti elementi in ordine di importanza relativa:

- (a) la qualità dei prezzi espressi su base duratura;

(b) le modalità di formazione del prezzo, nell'ambito di ciascuna di esse, verificando tempo per tempo la liquidità e lo spessore;

(c) costi e modalità di regolamento, inclusa la presenza di sistemi di compensazione e il loro funzionamento.

In assenza di istruzioni particolari del cliente, l'ordine è solitamente eseguito – una volta ricevuto - sulla **venue di riferimento** (ossia la *venue* ritenuta più significativa in termini di liquidità e probabilità di esecuzione). Tuttavia può, se le circostanze del caso (es. caratteristiche dell'ordine, condizioni presenti sulle diverse *venue*, ecc.) rendono tale soluzione preferibile nell'interesse del cliente:

(i) eseguire l'ordine su una (o più) delle venues dalla stessa selezionate (ordini "care") – eseguendo solitamente l'ordine sulla venue di riferimento;

(ii) utilizzare il proprio "smart order router" ("SOR") per definire la scelta delle sedi di esecuzione;

(iii) trasmettere l'ordine ad un negoziatore terzo, il quale provvede all'esecuzione dell'ordine stesso nelle sedi di esecuzione da quest'ultimo individuate in base alla propria strategia di esecuzione degli ordini.

Nel caso in cui il Broker prescelto non sia aderente al mercato l'ordine verrà trasmesso ad un altro Broker. In tal caso l'intermediario a cui viene trasmesso l'ordine potrà decidere di gestire l'ordine direttamente oppure avvalersi di un altro Broker, che gestirà l'ordine in base ai principi contenuti nella propria execution policy.

Eventuali istruzioni specifiche del cliente in relazione a tali ordini prevarranno sulla normale strategia di esecuzione.

Nel caso in cui il Cliente abbia prestato il proprio consenso esplicito alla esecuzione dell'ordine al di fuori di una sede di negoziazione (ovvero un mercato regolamentato, un MTF o un OTF) sarà possibile eseguire gli ordini anche OTC (es. utilizzando market makers, liquidity providers, ecc..)

La **Banca garantisce la Best Execution**, sulla base dei Fattori e dei Criteri di esecuzione sopra visti, trasmettendo gli ordini al broker selezionato in grado di eseguirli sul mercato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Banca, al fine di soddisfare nel miglior modo i requisiti di *Best Execution* previsti dalla MiFID ("Sedi di Esecuzione").

Tenuto conto di quanto stabilito nei paragrafi che precedono, ed in particolare dei fattori e dei criteri sopra indicati, la Banca seleziona il Broker a cui trasmettere gli ordini sulla base delle strategie di esecuzione, delle metodologie adottate per l'individuazione della sede di negoziazione ritenuta più efficiente, della comprovata competenza ed esperienza, oltre che a seguito di opportune valutazioni relative al merito creditizio dello stesso.

La Banca, pertanto, trasmette gli ordini ricevuti dalla propria clientela, nel rispetto dei medesimi fattori e criteri citati, al Broker indicato per la relativa esecuzione: per l'anno 2025 il Broker principale utilizzato dalla Banca nel servizio di ricezione e trasmissione degli ordini Equita SIM

4.2.1 Esecuzione al di fuori dei mercati regolamentati, MTF o IS

È possibile che – in particolari contesti – il miglior risultato per il cliente possa essere raggiunto anche tramite il Broker, eseguendo in tutto o in parte l'ordine al di fuori delle indicate sedi di negoziazione (ad esempio, incrociando l'ordine con un ordine di segno opposto di un altro cliente, ovvero eseguendo l'ordine in contropartita con la proprietà del Broker). A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Broker potrà eseguire fuori mercato gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o MTF o IS se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- è possibile ottenere un corrispettivo totale migliore;
- non c'è liquidità sufficiente per eseguire tempestivamente l'ordine;
- vi sarebbe un eccessivo impatto sul prezzo di mercato determinato dall'esecuzione dell'ordine stesso;
- l'esecuzione fuori mercato è stata concordata precedentemente con il cliente o deriva da specifiche istruzioni fornite dal cliente.

Quando un ordine viene eseguito al di fuori di una sede di negoziazione (ovvero un mercato regolamentato, un MTF o un OTF), il Broker non può eliminare il rischio che la controparte non adempia, nei termini stabiliti, alle proprie obbligazioni (es. consegna degli strumenti, pagamento del controvalore).

4.2.2 Aggregazione degli ordini

La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L'aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il fatto che l'aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Le modalità di assegnazione degli ordini in caso di parziale esecuzione segue il principio temporale di trasmissione degli ordini ed, in caso di contestuale trasmissione, il principio di assegnazione in proporzione alle quantità richieste da ciascun cliente.

4.2.3 Strategia di esecuzione sulla base della classe dello strumento

Si elencano di seguito ulteriori informazioni sulla strategia di esecuzione, distinte sulla base della classe dello strumento finanziario.

A. Strumenti azionari ed ETF

Gli ordini relativi agli strumenti azionari italiani, intendendosi per tali azioni quotate nell'ambito dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, sono trasmessi per l'esecuzione prevalentemente su tali mercati, secondo quanto descritto in precedenza.

Con particolare riferimento agli strumenti negoziati su *venues* Giapponesi, Australiane o di Hong Kong, stante la rilevante differenza di fuso orario, l'ordine del Cliente deve contenere un'istruzione specifica in merito al prezzo e alla modalità di esecuzione. L'ordine viene inviato dal Broker prescelto al *broker* estero per la relativa esecuzione, il quale

lo invia tempestivamente sul mercato, se è aperto, ovvero al momento di riapertura del mercato stesso (qualora, all'atto della ricezione dell'ordine, il mercato sia chiuso).

Per quanto riguarda gli ETF il Broker prescelto per la trasmissione dell'ordine, su richiesta, può mostrare un prezzo al cliente tramite i canali della Banca, eseguendo l'operazione in conto proprio al di fuori di una sede di negoziazione (e quindi "OTC").

Gli ordini su azioni quotate su Vorvel Equity Auction sono indirizzati a tale sede di esecuzione, unica ad assicurare adeguate condizioni di liquidabilità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni per questa tipologia di strumenti finanziari.

B. Strumenti obbligazionari

Gli ordini relativi agli strumenti obbligazionari quotati su MOT, EuroMOT, ExtraMOT, EuroTLX, Vorvel Bonds e BTFE, sono trasmessi per l'esecuzione prevalentemente su tali mercati, secondo quanto descritto in precedenza.

Nel caso in cui il Cliente abbia prestato il proprio consenso esplicito alla esecuzione dell'ordine al di fuori delle *venues* sopra indicate sarà possibile eseguire gli ordini anche OTC. In tal caso il broker può mostrare su richiesta un prezzo al cliente in modalità "*request for quote*" (RFQ) – e quindi nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio.

Se lo strumento non è negoziato in un mercato regolamentato o MTF, sarà possibile eseguire gli ordini soltanto OTC.

Gli ordini su obbligazioni quotate su Vorvel Bonds (Ex-Order Driven) quotati su richiesta dell'Emittente sono indirizzati a tale sede di esecuzione, unica ad assicurare adeguate condizioni di liquidabilità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni per questa tipologia di strumenti finanziari.

A tal fine, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, la Banca seleziona le seguenti sedi di esecuzione o "trading venues" (mercati regolamentati, MTF, market maker, internalizzatori sistematici) verso cui indirizzare gli ordini:

A.1 Azioni, ETF, fondi, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e diritti ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani ed ai sistemi multilaterali di negoziazione italiani

Strumento finanziario	Sede di Esecuzione
Azioni, Diritti di opzione; ETF, ETC; Obbligazioni convertibili; Warrants; Securitised Derivatives (Covered warrants e Certificates); Azioni o quote di FIA; Strumenti finanziari emessi da Special Investment Vehicles (SIV); Special purpose acquisition company (SPAC).	MTAA - Borsa Italiana Euronext Milan; EXGM Borsa Italiana Euronext Growth Milan; ; ETFP - Borsa Italiana ETFPlus; SEDX – Borsa Italiana Mercato SeDex; MIVX – Borsa Italiana Euronext MIV Milan ; CEUX Cboe Europe Equities MTF (DXE Lit Order Book); MTAH - Borsa Italiana TAH; GEM Global Equity Market.

A.2 Azioni, certificati rappresentativi di azioni, altri titoli di capitale di rischio e i relativi diritti quotati su Vorvel

Strumento finanziario	Sede di Esecuzione
Azioni, certificati rappresentativi di azioni, altri titoli di capitale di rischio e i relativi diritti, quotati sul segmento azionario di Vorvel	HMOD - Vorvel SIM – Equity Auction

A.3 Azioni estere e strumenti assimilabili– Mercati Principali di riferimento

Strumento finanziario	Sede di Esecuzione
Azioni inglesi	London Stock Exchange
Azioni tedesche	Deutsche Boerse
Azioni francesi	Euronext Paris
Azioni olandesi	Euronext Amsterdam
Azioni belghe	Euronext Brussels
Azioni portoghesi	Euronext Lisbon
Azioni spagnole	MCE Madrid
Azioni svizzere	SIX Swiss Exchange

Azioni finlandesi	Nasdaq OMX Helsinki
Azioni danesi	Nasdaq OMX Copenhagen
Azioni svedesi	Nasdaq Stockholm
Azioni norvegesi	Oslo Bors
Azioni austriache	BAH Vienna
Azioni greche	XATH Atene
Azioni irlandesi	XDUB Dublino
Azioni canadesi	XTSE Toronto
Azioni giapponesi	Tokyo SE
Azioni di Hong Kong	The Stock Exchange of Hong Kong Ltd
Azioni di Singapore	Singapore SE
Azioni australiane	AU ASX
Azioni Usa e strumenti simili ammessi alla negoziazione su Nyse e Nasdaq	NYSE, Nasdaq

Eventuali ordini di altri strumenti azionari su mercati esteri non sopracitati verranno accettati e gestiti compatibilmente con possibilità operative del Broker selezionato per la trasmissione degli ordini.

A.4 Titoli Azionari emessi da Banca Popolare di Lajatico SCpA

Strumento finanziario	Sede di Esecuzione
Azioni Emesse dalla Banca Popolare di Lajatico	HMOD - Vorvel SIM – Equity Auction

B.1 Titoli di Stato ed obbligazioni ammessi o non alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione

Strumento finanziario	Sede di Esecuzione
Titoli di Stato e obbligazioni ammessi alla negoziazione su Mercati regolamentati o MTF Italiani	MOTX - Mot, XMOT ExtraMot, Vorvel – Vorvel Bonds, HBOD – Vorvel Bonds Orden Driven, ETLX - Eurotlx, BTFE Bloomberg MTF(Bloomberg Trading Facility Europe)
Titoli di Stato e obbligazioni trasmessi con istruzione specifica a Bloomberg MTF o quotati solo su tale sede	BTFE Bloomberg MTF(Bloomberg Trading Facility Europe)
Obbligazioni quotate sul segmento Vorvel	Vorvel – Vorvel Bonds HBOD

B.2 Titoli Obbligazionari emessi da Banca Popolare di Lajatico Scpa

Strumento finanziario	Sede di Esecuzione
Obbligazioni Emesse dalla Banca Popolare di Lajatico	Vorvel– Vorvel Bonds HBOD

La Banca non offre servizi di negoziazione relativamente a Strumenti Derivati quali Futures e options, che richiedono una marginazione.

La Banca si riserva il diritto di utilizzare altre sedi di esecuzione, quando, in particolari circostanze, ciò sia ritenuto necessario per assicurare la “best execution”, nonché di aggiungere o rimuovere dal suddetto elenco i Market Maker.

Gli ordini della clientela al dettaglio potranno inoltre essere eseguiti dal Broker in conto proprio in modo non sistematico per strumenti non trattati nelle Sedi di Esecuzione indicate o per i quali sono richieste particolari condizioni di esecuzione. In tale ultimo caso le operazioni saranno in ogni caso eseguite sulla base di “istruzioni specifiche” fornite dai clienti.

4.3. Selezione e scelta del Broker per la strategia di Trasmissione degli ordini

Il Broker, nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, può trasmettere, secondo la propria strategia di trasmissione degli ordini, un ordine ad un altro Broker per la relativa esecuzione.

Il Broker garantisce l’accesso ai mercati comunitari ed extra comunitari potendosi avvalere di primari brokers internazionali. Sulla base della considerazione che ciascun mercato regolamentato di riferimento per ciascuna azione garantisca per la maggiore liquidità il miglior risultato possibile secondo l’ordine di priorità dei fattori di esecuzione

definito in precedenza, la selezione dei Broker negoziatori si fonda sulla capacità per gli stessi di avere accesso diretto a tali mercati.

La modalità di interconnessione con i Broker è stata considerata dalle disposizioni Mifid un elemento determinante ai fini della scelta. E' stato pertanto selezionato il negoziatore interconnesso che accede direttamente ad un numero significativo di mercati regolamentati di riferimento per ciascuna azione quotata, garantendo in modo durevole il raggiungimento del miglior risultato possibile, sia in termini di total consideration, sia soprattutto di rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento.

La Banca trasmetterà gli ordini sulla base delle strategie di esecuzione da questi adottate, tenendo conto e nel rispetto di quanto stabilito a proposito di Fattori e Criteri di esecuzione.

La Banca ha individuato una singola controparte (Broker), a cui trasmettere gli ordini della clientela, a fini di esecuzione. Tale scelta costituisce l'esito di un effettivo processo di valutazione, adeguatamente formalizzato, che ha interessato l'analisi dei seguenti parametri:

- profilo di rischio del Broker
- ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili
- metodologie adottate per l'individuazione della sede di esecuzione più efficiente
- coerenza della strategia di esecuzione con l'ordine di importanza dei fattori definito dalla BANCA livello di efficienza e integrazione delle fasi di post-trading (liquidazione e regolamento)
- corrispettivo del servizio fornito
- supporti informativi e operativi
- tipologia di interconnessione impiegata.

Il Broker principale utilizzato dalla Banca nel servizio di ricezione e trasmissione degli ordini per l'anno 2025 è **EQUITA SIM**.

Di seguito si fornisce una lista delle principali venues cui Equita SIM ha accesso in via diretta:

CODICE MIC	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA DI STRUMENTO
MTAA	Borsa Italiana – Euronext Milan	RM	Azionario
ETFP	Borsa Italiana – Mercato telematico degli ETF, degli OICR aperti e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati ("ETFplus")	RM	ETF/ETC
MOTX	Borsa Italiana – Mercato telematico delle obbligazioni ("MOT")	RM	Obbligazionario
MIVX	Borsa Italiana – Euronext MIV Milan ("MIV")	RM	Azionario

EXGM	Borsa Italiana – Euronext Growth Milan	MTF	Azionario
XMOT	ExtraMOT	MTF	Obbligazionario
MTAH	Borsa Italiana – Mercato Telematico Azionario (“TAH”)	MTF	Azionario
SEDX	Borsa Italiana – Mercato SeDeX	MTF	ETF/ETC
ETLX	EuroTLX SIM - EuroTLX	MTF	Obbligazionario
Vorvel	Vorvel Bonds	MTF	Obbligazionario
HMOD	Vorvel Equity Auction	MTF	Azionario
HCER	Vorvel Certificates	MTF	Certificati
CEUX	Cboe Europe Equities MTF – DXE Lit Order Book	MTF	Azionario
BTFE	BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED	MTF	Obbligazionario
GEM	Global Equity Market	MTF	Azionario

Si fornisce inoltre una lista delle principali venues cui Equita SIM ha accesso in via indiretta:

Mercati Europei:

DESCRIZIONE
Aquis EU
Equiduct
Deutsche Boerse
Euronext Amsterdam
Euronext Brussels
Euronext Lisbon
Euronext Paris
Liquidnet Conditional EU
Liquidnet Dark EU
London Stock Exchange

Nasdaq OMX Copenhagen
Nasdaq Stockholm
Nasdaq OMX Helsinki
Nordic@Mid
Nasdaq Auction OD
Oslo Bors
Turquoise Lit Auction Periodic EU
Turquoise EU
Turquoise Plato MidPoint EU
Turquoise Plato Uncross EU
SIX Swiss Exchange
Virtu Financial EU
Virtu ITG POSIT EU
Virtu ITG POSIT Auction Conditional EU
Virtu ITG POSIT Auction EU
Jump Trading
MCE Madrid
BAH Vienna
XATH Atene
XDUB Dublino
CBOE DXE
CBOE LIS EU
CBOE DXE Dark
CBOE Periodic Auction EU
Citadel Connect EU
GS SigmaX MTF Auction Periodic EU
GS SigmaX MTF EU
Hudson River Trading EU
Instinet BlockMatch
Instinet BlockMatch Conditional
Jane Street EU
SwissAtMid
Tower Research Capital EU
UBS MTF

Mercati asiatici:

DESCRIZIONE
AU ASX
CHI-X Australia

CHI-X Japan
New Zealand SE
Tokyo SE
Hong Kong
Singapore SE
Credit Suisse Crossfinder
Daiwa Direct
DB ATS
Virtu ITG POSIT
CLSA
ASX Centrepont
Instinet
Liquidnet
CitiMatch
JPM MX
Goldman Sigma X - AU
Chi-X Hidden
SBI Japannext
SBMC Nikko

Mercati americani:

DESCRIZIONE
Instinet CBX
Instinet BlockCross
Instinet Canada Cross
Intelligent Cross
Investors Exchange
Alpha Exchange
Aqua
BAML Instinct X
Barclays LX
BYX Exchange
BYX Exchange Non-Displayed
BZX Exchange
BZX Exchange Non-Displayed

Canadian National SE
CHI-X Canada ATS
Coda Markets
CX2
Deutsche Super-X
Virtu POSIT
JPM-X
Level ATS
Liquidnet H2O
Liquidnet Canada ATS
Long Term SE
Lynx ATS
MachNow
Members Exchange
MS Pool
UBS ATS
Citadel Connect
Jane Street
Virtu Equities Liquidity
Virtu Equities Liquidity Link
BIDS
EDGA
EDGX
Fidelity CrossStream
GS Sigma-X2
Hudson River
NASDAQ
Nasdaq BX
Nasdaq CXD
Nasdaq PSX
NEO Exchange – NEO-D (Dark)
NEO Exchange – NEO-L (Market by Order)
NEO Exchange – NEO-N (Market by Price)
NYSE National
NYSE American
NYSE
NYSE Arca
NYSE Arca Non-Displayed
Omega ATS
Pure Trading

TSX Venture Exchange
UBS Conditional ATS
Virtu – Market Making
Virtu Matchit Conditional Session
Virtu MatchIt Main Session
XTSE Toronto

La Banca, sempre al fine di realizzare il miglior risultato possibile per il cliente, si riserva la facoltà di trasmettere gli ordini, in determinati casi specifici o per specifici strumenti finanziari, ad altri Broker/Intermediari, selezionati sulla base di criteri di efficienza dal punto di vista dei costi, di efficacia nella esecuzione/trasmissione degli ordini, di compatibilità della propria gerarchia di fattori con quella definita dalla Banca. L'utilizzo di un Broker diverso da Equita SIM deve in ogni caso garantire la best execution per il cliente finale ed essere preventivamente autorizzato, salvo casi specifici o specifici strumenti finanziari, dal Consiglio di Amministrazione.

Si specifica che la Banca ha deciso di utilizzare come Broker in via principale per la negoziazione delle azioni spagnole Cassa Centrale Banca in virtù dell'efficienza del servizio offerto.

Per quanto riguarda gli ordini della clientela riferiti a strumenti finanziari trattati esclusivamente su uno specifico Internalizzatore Sistemático, la Banca ha deciso di darvi corso, nel caso essa sia aderente a tale sede di esecuzione. Gli ordini ricevuti su tali strumenti dovranno contenere le indicazioni specifiche della sede di esecuzione.

Per tali strumenti non possono essere applicati completamente i criteri esposti nel presente documento in quanto non sussiste la possibilità di selezionare differenti sede di esecuzione.

4.4. Strategia di Esecuzione/Trasmissione degli ordini

La Banca dovrà verificare per ogni ordine inviato dai suoi clienti quale sia la trading venue, tra quelle inserite nell'*execution policy*, che assicuri il miglior risultato per il cliente.

In altre parole, per ogni ordine ricevuto dalla propria clientela il Broker selezionato/negoziatore dovrà prendere in considerazione i fattori selezionati (prezzo, costo, velocità...) e le relative priorità assegnate nella sua strategia di esecuzione. Sulla base di tali informazioni dovrà verificare quale tra le trading venues incluse nell'*execution policy* assicuri al momento la migliore esecuzione. Soltanto dopo tale analisi l'ordine sarà inviato al mercato che risulti essere il migliore.

La Banca, in ragione della propria operatività, ha raggruppato gli strumenti finanziari in due macrocategorie:

a) AZIONI: Titoli azionari italiani ed esteri, obbligazioni convertibili, derivati quotati italiani ed esteri, warrant, covered warrant, certificates, ETF

b) OBBLIGAZIONI: Titoli obbligazionari e titoli di stato italiani ed esteri.

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati sono definiti, come sopra evidenziato:

- l'elenco dei fattori di esecuzione (secondo l'ordine di importanza attribuito dalla Banca) che determinano la scelta della sede di esecuzione/del negoziatore in grado di consentire alla Banca di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente;
- l'elenco delle sedi di esecuzione del Broker selezionato per strumento finanziario;
- i criteri di selezione delle sedi di esecuzione applicato dal Broker;
- l'indicazione dettagliata dei costi e delle commissioni che verranno applicati nell'esecuzione degli ordini.

Per le negoziazioni di strumenti finanziari denominati in divise diverse dall'Euro la Banca applica di norma il cambio rilevato sul mercato nella giornata dell'esecuzione dell'operazione, aumentato (in caso di acquisto) o diminuito (in caso di vendita) di un differenziale pari allo 0,10%.

Per le divise non negoziate dalle controparti con cui la Banca intrattiene comunemente operatività Forex o per la quale non vi è la piena convertibilità in Euro, lo spread nella misura dello 0,10% sarà applicato al cambio a cui la Banca ha effettivamente coperto l'acquisto/vendita di valuta (a titolo di esempio non esaustivo possono elencarsi tra le seguenti divise: rublo russo (RUB), corona islandese (ISK), yuan cinese (CNY), rupia indiana (INR), real brasiliano (BRL), ecc...)

Sempre per i titoli denominati in divisa diversa dall'Euro, il cambio eventualmente applicato per le singole operazioni amministrative (incasso cedole, dividendi, rimborsi titoli, etc.) sarà il Fixing ufficiale Bce del giorno stesso delle operazioni.

4.4.1 Strategia di gestione degli ordini

Sulla base delle scelte effettuate attraverso la definizione delle proprie *policy*, la Banca opera in relazione alle disposizioni d'investimento dei propri clienti, nel rispetto dei principi di seguito riportati. La Banca definisce e applica una strategia di gestione degli ordini dei clienti individuando misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto, sia ad ordini di altri clienti, sia ai propri interessi di negoziazione.

A tale proposito la Banca raccoglie e trasmette le disposizioni della clientela nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- assicura che gli ordini siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati;
- tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, in funzione della data ed ora di ricezione, a meno che ciò non sia reso possibile dalle condizioni di mercato o dallo stesso interesse dei clienti;
- informa il cliente al dettaglio su eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione dell'ordine.

La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o i fondi di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito, siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente.

La Banca inoltre non fa un uso scorretto delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione, adottando tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso di tali informazioni da parte dei suoi soggetti rilevanti.

Le disposizioni dei clienti sono raccolte tramite i propri sportelli, canale telefonico (ove previsto), trading on-line, ed eseguite trasmettendo le stesse ai Broker autorizzati o negoziandole in conto proprio, se possibile.

4.4.2 Strategia di gestione degli ordini relativi a prodotti di terzi

Per il collocamento di prodotti di terzi valgono le stesse norme di comportamento riportate nel paragrafo precedente. Tale attività viene svolta utilizzando i canali più appropriati a disposizione della Banca, per indirizzare le disposizioni di sottoscrizione/rimborso/switch:

- per i Fondi Comuni di investimento in collocamento diretto, verso l'SGR di gestione degli stessi;
- per le Sicav, verso l'intermediario tempo per tempo individuato ;
- per le polizze assicurative verso le compagnie di riferimento anche avvalendosi di appositi intermediari;
- per i Fondi Pensione verso l'SGR di gestione degli stessi;
- per le Gestioni Patrimoniali verso il gestore tempo per tempo individuato.

4.5. Verifica e monitoraggio dell'Execution Policy

La Banca raccoglie e trasmette gli ordini della clientela nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono. Tutti gli ordini vengono registrati con le informazioni relative all'esito degli stessi (eseguito e non eseguito).

La Banca è chiamata ad effettuare due tipologie di controlli:

- monitoraggio sull'esecuzione ordini secondo la policy definita;
- controllo annuale dell'execution policy (coerenza esterna).

Il primo tipo di controllo tende a verificare, su base regolare, se i contratti sono stati eseguiti rispettando l'execution policy. L'attività di monitoraggio può essere effettuata, per esempio, comparando transazioni simili sulla stessa execution venue, con lo scopo di verificare se la strategia di esecuzione sia stata applicata correttamente.

Al contrario, il secondo tipo di controllo tende a verificare, almeno annualmente, se l'execution policy garantisce in maniera duratura il raggiungimento della migliore esecuzione. Più in particolare, la Banca dovrebbe verificare se è opportuno inserire nuove trading venues, oppure assegnare differenti livelli di importanza ai fattori selezionati per la best execution o modificare altri aspetti della strategia di esecuzione degli ordini.

4.5.1. Monitoraggio dell'esecuzione alle migliori condizioni

La Banca verifica l'efficacia della presente Policy ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nell'esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente.

Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca si impegna a dimostrare che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente Policy di esecuzione e trasmissione. Nel caso di scelta di un unico negoziatore è sufficiente dimostrare che

l'ordine sia stato effettivamente inviato al Broker selezionato, come conseguenza della preventiva valutazione della Banca sull'effettiva capacità di tali soggetti di garantire condizioni ottimali di negoziazione.

Nel caso del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la responsabilità verso il cliente finale per il rispetto della best execution è sempre della Banca, che ha la possibilità di rivalersi sul Broker selezionato al fine di dimostrare di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa.

In particolare saranno sottoposti a verifica un adeguato numero di ordini effettuati nel corso di ogni trimestre oltre a tutti gli ordini di importo uguale o superiore a euro 500.000 (cinquecentomila).

Per gli strumenti finanziari per i quali la Banca ha scelto un'unica execution venue sarà sufficiente dimostrare che l'ordine sia stato effettivamente e tempestivamente negoziato tramite quella sede, nel presupposto che all'origine sia stata fatta un'adeguata valutazione sulla capacità della sede di esecuzione di garantire in modo duraturo il conseguimento del best possible result. Invece, nel caso in cui siano state selezionate più sedi di esecuzione, la Banca si impegnerà a dimostrare non solo che l'ordine sia stato eseguito in una delle sedi selezionate nell'execution policy, ma anche che la sede prescelta sia effettivamente stata in grado di consentire il raggiungimento best possible result.

Nell'ipotesi in cui venga derogato il rispetto della strategia di esecuzione attestata dal cliente, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga:

- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;
- in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del cliente e che costituisca una eccezione rispetto alla normale operatività.

Nell'ipotesi in cui gli elementi principali per il raggiungimento del miglior risultato non siano costituiti dal prezzo e dai costi, bensì da altri fattori, quali la tipologia di strumento, il titolo trattato, la dimensione dell'ordine (size), la velocità o la probabilità di esecuzione, la Banca si impegna, al fine di dimostrare il raggiungimento del best possible result, a verificare la corretta applicazione del proprio sistema tariffario comunicato formalmente ex-ante al cliente.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari per i quali viene prestato il servizio di ricezione e trasmissione di ordini a controparti terze (Broker), la Banca si impegna a prevedere negli accordi contrattuali stipulati che i Broker tengano a disposizione della Banca i dati che attestino la correttezza delle proprie procedure, al fine di consentire la verificare in ogni momento l'idoneità dei processi adottati, di controllare la qualità dell'esecuzione dell'altra impresa e adottare le misure necessarie per rimediare ad eventuali carenze qualora si presentino.

4.5.2. Revisione della strategia di esecuzione

La Banca si impegna a revisionare la propria strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale, e comunque ogni qualvolta richiesto da mutate condizioni di mercato e allorquando siano mutate le proprie strategie di esecuzione. In particolare, sarà presa in esame ogni modifica rilevante, la cui relativa conoscenza sia necessaria per il cliente al fine di assumere una decisione appropriatamente informata in merito all'opportunità di continuare o meno ad usufruire dei servizi dell'impresa.

A tal proposito la Banca valuterà se le sedi di esecuzione identificate (o i loro dispositivi di esecuzione) assicurino, in maniera duratura, il raggiungimento del miglior risultato per il cliente. Nell'ipotesi in cui vengano apportate modifiche rilevanti alla strategia di esecuzione, si provvederà a notificare tempestivamente tali variazioni alla clientela.

La revisione della strategia di esecuzione potrebbe comportare le seguenti variazioni:

- includere nuove o diverse sedi di esecuzione o entità nella propria execution policy;
- assegnare una diversa importanza relativa ai fattori di Best Execution;
- modificare altri aspetti della propria strategia o dei propri dispositivi di esecuzione, sulla base di decisione di carattere strategico/gestionale assunte dalla Banca;
- includere nuove o differenti entità di riferimento (Brokers) a cui trasmettere gli ordini ricevuti dalla clientela.

L'attività di revisione viene effettuata con cadenza almeno annuale dall'Area Finanza e l'aggiornamento è poi asseverato dalla Funzione di Conformità.

5. INFORMAZIONI SUI PRIMI CINQUE BROKER E SULLA QUALITA' DELL'ESECUZIONE

Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Banca pubblica sul proprio sito internet una relazione (di seguito "**Top 5 Brokers Report**") nella quale, per ciascuna classe di strumenti finanziari:

- rende note le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti ai fini di esecuzione nell'anno precedente;

Le informazioni contenute nel Top 5 Brokers Report sono coerenti con gli standard tecnici previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576.

Nel caso in cui abbia individuato un unico *Broker* per la trasmissione di tutte le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, la Banca pubblica sul proprio sito internet esclusivamente un collegamento al Top 5 Brokers Report pubblicato dal *Broker* sul proprio sito internet.

Si precisa che il legislatore europeo, nell'ambito della revisione della normativa Mifid/MiFIR (cosiddetta Mifid/MiFiR review), ha previsto la cancellazione degli obblighi di reporting sopra menzionati. Tuttavia, come chiarito da ESMA, il mancato recepimento della direttiva di modifica della MiFID II da parte del legislatore italiano impedisce di ritenere consolidata - a livello nazionale - l'eliminazione degli obblighi di disclosure Mifid RTS 28, con la conseguenza che, per il 2025 e sino ad avvenuto recepimento, occorre predisporre le segnalazioni in esame.